

Pubblicato il 20/06/2022

N. 08184/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10973/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10973 del 2021, proposto da

Ambrogio Ponterio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Matteo Carretto, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Tonon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco 5278;

per l'annullamento

- per quanto di ragione, del verbale di scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 2021, chiuso in data 6 agosto 2021, con il

quale la Commissione incaricata ha attribuito all'ing. Ponterio 75,19496 punti;

- per quanto di ragione, della graduatoria finale relativa all'accesso alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 2021, pubblicata in data 6 agosto 2021;

- per quanto di ragione, della deliberazione da parte del C.d.A. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in merito all'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 2021, di data ed estremi sconosciuti;

- per quanto di ragione, dell'informativa del 6 agosto 2021, con la quale è stata comunicata la deliberazione da parte del C.d.A. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in merito all'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 2021;

- per quanto di ragione, della nota prot. 17151 in data 8 novembre 2018, con la quale sono state pubblicate le griglie di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, nella parte in cui, all'allegato 2, non ha predeterminato i criteri di valutazione per la categoria "5 B", afferente alle "potenzialità di sviluppo professionale";

- nonché di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Matteo Carretto e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il contraddittorio non è integro poiché la notifica del ricorso è stata eseguita, oltre che nei confronti della parte resistente, nei confronti di un solo

controinteressato (Sig. Matteo Carretto), ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Rilevato che nella graduatoria finale il ricorrente si è collocato nella posizione n. 108 (per 12 posti disponibili), avendo avuto l'attribuzione di un punteggio pari a 75,19 punti, mentre l'ultimo dei vincitori (Carretto) ne ha ottenuti 80,81;

Ritenuto che l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe comportare, a seconda del numero delle censure accolte, lo scavalcamento, da parte del ricorrente, di un numero non predeterminabile di posizioni, non solo tra i vincitori (e tra costoro non solo del convenuto Carretto) ma anche tra gli idonei non vincitori, da considerare pertanto anch'essi come potenziali controinteressati;

Ravvisata, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria della selezione relativa all'accesso alla qualifica di primo dirigente, con decorrenza 1 gennaio 2021, pubblicata in data 6 agosto 2021;

Ritenuto, in considerazione del numero elevato dei soggetti a cui notificare il ricorso, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente Ordinanza, del ricorso principale, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti a coloro che sono inseriti in graduatoria), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che a tali incumbenti parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 50 (cinquanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, se del caso anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto, in ogni caso, di fissare quale termine finale per la pubblicazione predetta da parte dell'Amministrazione la data del 30.9.2022;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato dalla P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei

successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web di Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati.

Ritenuto di fissare la nuova udienza di merito per il giorno 25 gennaio 2023, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- autorizza il ricorrente alla notifica per pubblici proclami nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- fissa la nuova udienza di merito per il giorno 25 gennaio 2023, ore di rito;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO